



Sede e Planetario sociale: Via Baccanazza 13, S. M. Maddalena - 45030 (RO)
Osservatorio astronomico sociale: Via Argine Mezzano n°1 – Ostellato – 44020 (FE)
Sito Web: <http://www.astrofilicolumbia.it> - e-mail: info@astrofilicolumbia.it

STATUTO ASSOCIATIVO

Costituzione e scopi

Art.1 L'Associazione culturale denominata "GRUPPO ASTROFILI COLUMBIA" di Ferrara ha sede in Ostellato (Ferrara), Via Argine Mezzano, 1.

L'associazione non ha fini di lucro ed ha carattere apartitico. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale. La durata dell'associazione è illimitata.

Art.2 L'Associazione si prefigge di riunire quanti s'interessano di Astronomia, di promuovere lo studio, la ricerca e la divulgazione della stessa e di tutte le scienze ad essa attinenti. Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone di:

- Attuare in favore dei propri associati iniziative nel campo della cultura, scientifica e non, intese a promuovere una più completa formazione umana e sociale mediante un sano e proficuo impegno nel tempo libero.
- Diffondere, incrementare e approfondire la conoscenza e la cultura dell'astronomia e delle altre scienze.

Per tali scopi l'associazione potrà:

1. Avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite;
2. Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
3. Dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
4. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
5. Collaborare con le scuole di ogni ordine e grado;
6. Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
7. Compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa;
8. Organizzare corsi di aggiornamento per insegnanti.

Art.3 Per un più razionale funzionamento l'associazione è articolata in sezioni con compiti di natura organizzativa. Le sezioni sono costituite con delibera del Consiglio Direttivo, il quale ne nominerà anche il responsabile.

Associazione

Art.4 Il numero dei soci è illimitato; al Circolo possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà. Per iscriversi al Circolo è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo. Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5 L'accoglimento della domanda sarà deciso, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo può demandare tale compito ad un'apposita Commissione composta da tre membri. Il diniego del Consiglio Direttivo deve essere comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla domanda, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. La tessera sociale ha validità annuale ed è l'unico documento atto a qualificare il socio come tale. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera sarà rimborsata la quota versata. Il mancato rinnovo della tessera comporta automatica decadenza del socio. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Art.6 Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo stesso.

Art.7 I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo per il rinnovo delle tessere, la quale è intrasmissibile;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Patrimonio sociale

Art.8 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo. I proventi sono costituiti:

- a. dalle quote di iscrizione;
- b. dai contributi associativi;
- c. dai contributi straordinari di soci o Enti;
- d. dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e. da erogazioni, lasciti diversi, da proventi occasionali ed introiti vari;
- f. marginali o da iniziative promozionali.

Art.9 Le somme versate per le tessere e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, salvo quanto previsto all'art.5, quinto comma.

Bilancio

Art.10 Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Art.11 Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere ad ammortamento delle strutture esistenti.

Organi sociali

Art.12 Sono organi sociali:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Sindaci Revisori.

Le cariche associative sono completamente gratuite, saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Elezioni

Art.13 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci del Circolo che abbiano maturato almeno sei mesi.

Assemblee

Art.14 Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede del Circolo per almeno 20 giorni prima della data fissata. L'assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto recapitato a domicilio di ogni socio almeno 5 giorni prima della data fissata. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Art.15 L'assemblea ordinaria è convocata di regola una volta l'anno. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Art.16 L'assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno $\frac{1}{4}$ dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. E' onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

Art.17 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione

Art.18 Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei $\frac{3}{5}$. La delega, ammessa solo per le assemblee straordinarie, deve contenere l'indicazione di voto da parte del delegante sugli argomenti dell'ordine del giorno. Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di 5 deleghe.

Art.19 Le votazioni avvengono per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto. Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti.

Art.20 L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Circolo; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al presidente.

Consiglio Direttivo

Art.21 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art.22 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti; nell'impossibilità di attuare detta modalità potranno essere nominati altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.23 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto o in parte. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Funzioni del Consiglio Direttivo

Art.24 Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea. A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci.
- decidere sull'articolazione in sezioni, con la nomina dei responsabili;
- esaminare ed esprimere giudizio sui lavori scientifici proposti per la pubblicazione a nome dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art.25 Il Consiglio, annualmente, ha l'obbligo di redigere e far approvare dall'Assemblea un rendiconto economico-finanziario.

Presidente

Art.26 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vicepresidente. Può, in casi di urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Collegio dei Sindaci Revisori

Art.27 Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra i soci. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori decada occorrerà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio. Il Collegio dei Sindaci Revisori deve verificare il bilancio da presentare all'Assemblea, allegando allo stesso una propria relazione.

Provvedimenti disciplinari

Art.28 Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

1. ammonizione scritta;
2. sospensione di ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
3. radiazione ed espulsione;

I soci sono radiati ed espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute al Circolo;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto versamento della quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali del Circolo e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio. I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento chiedendo la convocazione del Collegio Arbitrale. Il consiglio Direttivo dovrà ottemperare alle decisioni del Collegio Arbitrale.

Collegio Arbitrale

Art.29 Qualsiasi controversia relativa al presente statuto è devoluta esclusivamente alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dal Presidente del Circolo, uno dalla parte in contenzioso ed il terzo dal Presidente dell'ARCI Provinciale. Il Collegio Arbitrale deciderà, senza alcuna formalità, col solo obbligo di sentire le parti.

Scioglimento dell'associazione

Art.30 La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa con le modalità previste dall'art.18. In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, in opere di utilità sociale o per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto.

Disposizione finale

Art.31 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritti di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

FERRARA 1985